



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*di Napoli*  
*Ufficio di Gabinetto*

*Napoli, data del protocollo*

Al Sig. Vice Presidente Vicario  
della Camera di Commercio di Napoli

Dr. Fabrizio Luongo

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Riscontro all'istanza di chiarimenti in ordine alle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza.

In riferimento all'istanza di chiarimento della S.V. circa la possibilità di recarsi presso saloni di barbieri e parrucchieri in comune diverso da quello di residenza, domicilio e abitazione, si precisa quanto segue.

Il d.P.C.M. 3 novembre 2020, all'art. 3, rubricato "*Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*" stabilisce alla lett. a) che sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tra gli spostamenti consentiti in un comune diverso da quello dell'abitazione le *faq*, messe a disposizione *on line* dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, annoverano la necessità di acquistare beni alimentari, sempre che il proprio comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui il comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze.

La *faq* contempera il divieto di spostamento con il bisogno di acquistare beni alimentari non disponibili *tout court* nel comune di residenza, domicilio o abitazione ovvero



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*di Napoli*  
*Ufficio di Gabinetto*

disponibili ma a prezzi economicamente più svantaggiosi rispetto a quelli dei punti vendita del comune contiguo.

In tal modo, il bilanciamento operato assicura un giusto punto di equilibrio tra le necessità personali e il doveroso rispetto delle prescrizioni tese al contenimento della diffusione del virus da COVID-19 sul territorio.

Analogamente, e in chiave di interpretazione analogica, potrebbero ritenersi consentiti gli spostamenti al di fuori del comune di residenza, domicilio e abitazione per recarsi da acconciatori, limitatamente all'ipotesi in cui nel proprio comune non vi siano saloni ovvero e, solo nel comune contiguo, vi sia un salone che presenti una maggiore convenienza economica.

Per le ragioni suesposte, deve ritenersi invece esclusa la possibilità di recarsi in altro comune per mere ragioni legate al rapporto fiduciario tra cliente e barbiere/parrucchiere. Si rammenta, in ogni caso, la necessità che ogni spostamento consentito risulti comunque comprovato mediante la compilazione del modulo di autodichiarazione.

Circa l'ulteriore quesito, proposto dalla S.V., se all'interno dei saloni di acconciatura sia possibile svolgere attività di manicure, come attività affine al servizio di parrucchiere, un'interpretazione sistemica della normativa vigente conduce ad una risposta negativa. L'Allegato 24 del d.P.C.M. del 3 novembre 2020 contempla espressamente i "Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere", il cui corrispondente codice ATECO è 96.02.01; invece, i servizi di manicure, così come quelli di pedicure, rientrano in un diverso codice ATECO (96.02.03). La risposta negativa è inoltre suffragata dalla circostanza che l'Allegato 2 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, che contiene un elenco delle attività a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto, contempla i "Servizi di manicure e pedicure", il che, a contrario, fa desumere che quelle attività sono destinatarie del ristoro perché interessate dai provvedimenti restrittivi di cui al d.P.C.M. 3 novembre 2020.

D'ordine del Prefetto  
Il Capo di Gabinetto  
*Dott. Gaetano Cupello*

